



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

A:

Ufficio di Gabinetto
Sede

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile -
ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it

Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità sostenibili
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale
gabinetto.ministro@cert.esteri.it

Ministero dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Presidenza Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli Affari Regionali e le
Autonomie
affariregionali@pec.governo.it

Presidenza Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per lo sport
ufficiospo@pec.governo.it

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto
Ordinario e Speciale
LORO SEDI

Assessorati alla Sanità Province Autonome
Trento e Bolzano
LORO SEDI

U.S.M.A.F. - S.A.S.N. Uffici di Sanità
Marittima, Aerea e di Frontiera
LORO SEDI

Comando Carabinieri Tutela della Salute -
NAS
srm20400@pec.carabinieri.it

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER
L'EMERGENZA COVID 19
commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it

Protezione Civile
Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it
protezionecivile@pec.governo.it

Unità di Crisi del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale
unita.crisi@esteri.it
segr.unita-crisi@cert.esteri.it

A tutte le compagnie aeree e marittime che
operano in Italia
LORO SEDI

A tutti gli Aeroporti italiani
LORO SEDI

OGGETTO: Chiarimenti in merito al corretto utilizzo delle categorie previste dagli artt. 49 comma 1 e 5 e 51 comma 7 del DPCM del 2 marzo 2021.

In considerazione ed in vista della competizione sportiva EURO 2020, programmata per il 3 luglio 2021 presso lo stadio Olimpico di Roma, che vedrà coinvolte le nazionali di calcio di Ucraina e Inghilterra, si ritiene utile fornire chiarimenti in merito alla regolamentazione degli ingressi sul territorio nazionale prevista dalla normativa vigente, in relazione alla specificità dell'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, si rappresenta che, in base all'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, l'Ucraina rientra nei paesi di cui all'elenco E, per i quali è previsto e permane un divieto di ingresso sul territorio nazionale. L'ingresso è consentito esclusivamente previa autodichiarazione di sussistenza di uno dei motivi essenziali di cui all'articolo all'art. 49 comma 1 e a condizione che vengano rispettati i seguenti obblighi previsti dal citato d.P.C.M. e dalle successive ordinanze del Ministro della salute:

- sottoporsi a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore prima dell'ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo;
- compilare il [Passenger Locator Form](#) – Modulo di localizzazione digitale - prima dell'ingresso in Italia;
- sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 10 giorni;
- sottoporsi al termine dell'isolamento di 10 giorni ad un ulteriore tampone molecolare o antigenico;
- comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio all'azienda sanitaria locale.

Le deroghe previste a tale disciplina ai sensi dell'articolo 51, comma 7, del predetto decreto, non possono, in alcun modo, essere utilizzate per accedere allo stadio ed assistere ad una competizione sportiva.

In particolare, la lettera g) del citato articolo 51 prevede che, esclusivamente e limitatamente al mero transito funzionale al raggiungimento della destinazione finale, gli obblighi di cui ai commi da 1 a 5 del citato articolo 51 non si applicano *“a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano, per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5”*.

La lettera f) del medesimo articolo 51 esonera dai previsti obblighi di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario esclusivamente i soggetti che fanno ingresso in Italia *“per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5”*. Tale previsione non può essere estesa in alcun modo ai soggetti che intendono accedere allo stadio ed assistere ad una competizione sportiva, essendo la stessa circoscritta alla sussistenza di comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza.

Per quanto riguarda gli ingressi da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro), le ordinanze del Ministro della Salute 14 maggio 2021 e 18 giugno 2021 recanti *“ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, prevedono l'obbligo di:

- Presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, della certificazione verde Covid-19 rilasciata o riconosciuta ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, da cui risulti di essersi sottoposto nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone;
- sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui sopra, alla sorveglianza sanitaria e a un periodo di cinque giorni di isolamento fiduciario presso l'abitazione o la dimora nei termini di cui ai commi da 1 a 5, dell'articolo 51 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
- effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei cinque giorni di isolamento fiduciario.

Nessuna delle deroghe alla citata disciplina previste dall'art. 51, comma 7, del citato decreto consente di accedere allo stadio per assistere ad una competizione sportiva.

Diversamente l'ingresso di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori, è consentito, nei limiti di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 49 del suddetto DPCM, e secondo quanto previsto dal protocollo allegato al decreto del Sottosegretario di stato allo sport 4 giugno 2021.

II DIRETTORE GENERALE

**f.to* Dott. Giovanni Rezza

**“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993”*